



Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. j

¹ Non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

- j. le persone attive come atleti o allenatori in associazioni sportive che versano loro esclusivamente redditi lavorativi annui corrispondenti al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 832.202
² RS 831.10